



21 GEN 2013

ESPRIME IL CONSENSO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 21742/2007

Cron. 1305

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO LAMORGESE - Presidente - Ud. 17/10/2012
- Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere - PU
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21742-2007 proposto da:

CASSA ITALIANA PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GREGORIO VII 108, presso lo studio
dell'avvocato SCONOCCHIA BRUNO, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato CINELLI MAURIZIO,
giusta delega in atti;

2012
3434

- **ricorrente** -

contro

DE ROSA DANUBIO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 3368/2006 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/08/2006 r.g.n.
2023/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2012 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA;

udito l'Avvocato SCONOCCHIA BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con la domanda di cui al ricorso di primo grado Danubio De Rosa conveniva in giudizio la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti per contestare la legittimità del provvedimento in data 25 luglio 2000, con il quale la Cassa aveva dichiarato inefficace la sua iscrizione per gli anni dal 1992 al 1996, ritenendo insussistente il requisito della continuità dell'esercizio dell'attività professionale per avere il De Rosa, negli anni suddetti, espletato attività di amministratore di imprese commerciali quale socio accomandatario di società in accomandita semplice. Deduceva, a tal fine, di avere, nel periodo in contestazione, esercitato la professione di geometra, sia pure "attraverso l'esercizio delle sue mansioni di socio accomandatario" giacchè, "quando ... assumeva incarichi, li imputava direttamente alla società da lui rappresentata" e che, in ogni caso, ai fini della validità dell'iscrizione non era necessario l'effettivo esercizio dell'attività professionale con carattere di continuità, stante l'obbligatorietà stabilita dall'art. 1 della legge n. 37 del 1967 (recante norme di riordinamento della Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Geometri e di miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali) - della iscrizione alla Cassa per tutti gli iscritti all'Albo professionale dei Geometri, a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività lavorativa.

Chiedeva accertarsi la efficacia della iscrizione alla Cassa nel periodo 1992 - 1996 e, in via subordinata, la restituzione dei contributi versati in relazione ai detti anni.

La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti (da ora Cassa) si costituiva per resistere evidenziando che la disciplina invocata da parte attrice era stata superata dall'art. 22 della L. n. 773 del 1982 di riforma della Cassa, il quale, unitamente all'art. 46 del Regolamento sulla contribuzione, aveva subordinato l'iscrizione al regime previdenziale di categoria all'esercizio della libera professione con carattere di continuità riservando alla Cassa medesima il compito di accertare la effettiva sussistenza di tale requisito e di provvedere, in sua mancanza, alla declaratoria di inefficacia degli anni di iscrizione. Osservava che l'attività svolta dal De Rose, privo peraltro di partita I.V.A., si configurava quale attività di natura imprenditoriale e non libero professionale.

Il Tribunale accoglieva la domanda.

La decisione era appellata dalla Cassa. Il De Rosa ~~che~~ proponeva appello incidentale in relazione ai motivi non accolti.

La sentenza della Corte d'appello di Roma rigettava l'appello principale e dichiarava assorbito l'appello incidentale.

Osservavano i giudici di appello che anche l'art. 22 L. n. 773 del 1982, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, analogamente all'art. 1 L. n. 37 del 1967, sanciva la obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa per tutti gli iscritti agli Albi professionali dei geometri e ciò a prescindere dallo svolgimento effettivo di attività libero professionale. Richiamava inoltre l'art. 5 dello Statuto della Cassa prevedente obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa anche per gli iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano senza carattere di continuità ed esclusività la libera

professione e stabilisce che l'esercizio della libera professione " si presume per tutti gli iscritti all'Albo , salvo prova contraria dell'iscritto".

Per la Cassazione della decisione ha proposto ricorso la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti in base a due motivi .

Con il primo, articolato in due profili, deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 L . n. 773 del 1982 e dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, approvato con DM 28 novembre 1995 nonché, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un fatto decisivo e controverso.

Afferma, quanto al primo profilo, la errata interpretazione del disposto dell'art. 22, comma primo, della L. n. 773 del 1982 alla luce della modifica introdotta dall'art. 1, comma 14, l n. 236 del 1990 che, innovando rispetto alla precedente disciplina ~~richiede~~, ha richiesto, ai fini dell'iscrizione, l'esercizio, con carattere di continuità dell'attività libero professionale ; sostiene che la correttezza di tale interpretazione risulta avvalorata dai commi 2, 5,6 e 7 dell'art. 22 cit. nonché dall'art. 8, comma 7, L. n. 236 del 1990 che ha previsto in via eccezionale, una ulteriore deroga al principio del necessario possesso dei requisiti di continuità e di effettività dell'esercizio della professione, consentendo a coloro che alla data di entrata in vigore di detta legge erano già iscritti alla Cassa senza possedere il requisito dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità, la facoltà di richiedere di proseguire nella iscrizione , mediante opzione da esercitare entro il termine perentorio ivi previsto.

Sostiene che l'interpretazione adottata dalla Corte di merito si pone in contrasto con il medesimo art. 5 dello Statuto della Cassa approvato con D.M. del 28 novembre 1995 che assume essere stato erroneamente richiamato nella sentenza impugnata .

Evidenzia che l'art. 5 Statuto risulta in primo luogo inapplicabile *ratione temporis* in quanto il relativo comma 6 stabilisce che le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.1.2003 e che comunque anche tale norma ha previsto come requisito per l'iscrizione l'effettivo esercizio della libera professione, salvo a prevedere, a partire dal 2003, il venir meno dei requisiti minimi di continuità e salvo riconoscere alla circostanza dell'iscrizione all'Albo il valore di presunzione dell'effettivo esercizio della professione. Con riferimento al denunciato vizio di motivazione rileva che la sentenza ^{la} del tutto omessa di pronunciarsi sulla qualificazione - come professionale o meno - dell'attività concretamente svolta dal professionista, nonostante il carattere determinante di tale accertamento e il fatto che l'attività denunciata dal ricorrente non era immediatamente percepibile come libero professionale alla stregua delle stesse allegazioni attoree .

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 , che la decisione è frutto di *error in procedendo* stante l'omessa pronuncia sul motivo di gravame in ordine alla verifica della sussistenza dell'esercizio continuativo della libera professione .

L'intimato non si è costituito.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è fondato .

La necessità, ai fini dell'iscrizione alla Cassa, del requisito dell'esercizio con carattere di continuità dell'attività libero professionale è espressamente prevista dall'art. 22 della L. n. 773 del 1982 , nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 1 , comma 14, L. n. 236 del 1990 . In tal senso è l'inequivoco tenore letterale del primo comma il quale così recita : “ L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli Albi professionali dei Geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.” . La interpretazione accolta risulta, inoltre avvalorata da ulteriori disposizioni contenute nella legge .Viene in rilievo in primo luogo il secondo comma dell'art. 22 nel testo modificato, il quale sancisce che “L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli Albi dei Geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'Albo professionale “ così ribadendo nuovamente la necessità che vi sia espletamento di attività libero professionale con carattere di continuità : viene altresì in rilievo il comma quinto il quale stabilisce, per i soli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, dei Consigli Regionali o, siano Presidenti di Province o Sindaci dei Capoluoghi di Provincia, la deroga, ~~a tale,~~ e per il solo periodo di durata della, a tale requisito della continuità dell'esercizio professionale. . Il comma sesto, a sua volta, prevede, che l'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità avvenga sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato dei Delegati così confermando l'imprescindibilità del requisito ai fini della iscrizione. Il comma settimo stabilisce che la Giunta esecutiva provvede periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali la continuità non risulti dimostrata . Infine con disposizione transitoria l'art. 8, comma sette della L. n. 236 del 1990 stabilisce per coloro che alla data di entrata in vigore della legge sono iscritti alla Cassa senza possedere il requisito dell' esercizio della libera professione con carattere di continuità la possibilità di richiedere di proseguire nella iscrizione.

Il dato normativo non offre quindi spazio a dubbi sulla necessità dell'esercizio con continuità dell'attività libero professionale per l'iscrizione alla Cassa con riferimento al periodo in controversia , successivo all'entrata in vigore della L. n. 236 del 1990 . L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo motivo in relazione alla necessità dell'accertamento in concreto dell'esercizio con continuità dell'attività professionale .

Consegue la cassazione della decisione ed, attesa la necessità della verifica in fatto della sussistenza del prescritto requisito sopra richiamato, il rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma, in altra composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione .


Con decreto in Roma, nella
~~Roma~~, camera di consiglio del 17 ottobre 2012

Il Consigliere est.

A. Pagella

Il Presidente

Stamponi

Cinzia Scarsella
Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Cinzia SCARSELLA
Depositato in Cancelleria
21 GEN 2013

Cinzia Scarsella
Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Cinzia SCARSELLA